



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioc5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioc5.it



Stagione Sportiva 2024/2025 Comunicato Ufficiale N. 200

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 07.11.2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Under 19 Maschile

GARA DEL 13/10/2024: ASD CALCIO 5 MANFREDONIA – ASD BULLDOG CAPURSO Reclamo proposto da: ASD Bulldog Capurso

Il Giudice Sportivo;

esaminato il reclamo prodotto nei termini dalla Società A.S.D. BULLDOG CAPURSO avverso l'esito della gara in oggetto osserva:

Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell'incontro di che trattasi i calciatori MANZELLA DOMINIK (nato il 15/06/2006) e COLANGELO GIUSEPPE (nato il 18/03/2006) in posizione irregolare in quanto entrambi non avrebbero ancora scontato una giornata di squalifica inflitta col comunicato ufficiale n.767 del 13/03/2024 relativo alla omologazione dei quarti di finale della Coppa Italia Serie Under 19 Maschile stagione sportiva 2023/2024.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Dagli accertamenti esperiti è risultato che i suddetti atleti, nel corso della gara unica valida per i Quarti di finale della Coppa Italia Serie Under 19 stagione sportiva 2023/2024, erano stati squalificati per una giornata effettiva di gara per recidiva in ammonizione (II infrazione), così come indicato nel C.U. n.767 pubblicato in data 13/03/2024.

Considerato altresì che ai sensi dell'art.21 comma 7 del C.G.S. "Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società aderenti alla medesima Divisione, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo.", ne consegue che i predetti calciatori avrebbero dovuto scontare la sanzione residua nella prima giornata di campionato, e pertanto si trovano entrambi in posizione irregolare, in quanto risultano aver preso parte con la A.S.D. CALCIO 5 MANFREDONIA all'incontro in oggetto (valida come prima giornata



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



di campionato Serie Under 19 maschile) senza aver precedentemente scontato la squalifica sopra richiamata.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 104 del 16/10/2024 si decide:

Si decide:

a) di accogliere il ricorso, comminando alla società A.S.D. CALCIO 5 MANFREDONIA la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6;

b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)**

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 07/11/2024.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia